

Dati informativi concernenti la legge regionale 5 agosto 2014, n. 21

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Franco Manzato, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 22 luglio 2014, n. 16/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 luglio 2014, dove ha acquisito il n. 450 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quarta Commissione consiliare;
- La Quarta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 29 luglio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2014, n. 27.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quarta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Davide Bendinelli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

in attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il 17 dicembre 2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020. Alla realizzazione di tale strategia concorrono tutti i fondi SIE (FESR, FEASR, FSE e FEAMP) ciascuno in base alle specifiche priorità di investimento indicate dal Quadro Strategico Comune che individua le linee guida cui dovranno ispirarsi la programmazione nazionale, attraverso l'Accordo di Partenariato (AdP) stipulato tra lo Stato membro e la Commissione europea, nonché la programmazione regionale, attraverso i Programmi Operativi (PO), al fine di massimizzare l'impatto degli interventi realizzati con i fondi stessi evitando sovrapposizioni o duplicazioni. In relazione all'AdP debbono essere definite le proposte dei diversi PO Regionali che sono successivamente approvate dalla Commissione Europea. Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il reg. (UE) n. 1305/2013 prevede che il sostegno del FEASR alla strategia “Europa 2020” sia assicurato attraverso sei priorità, articolate in 18 focus area che contribuiscono al raggiungimento degli undici obiettivi tematici ed ai tre obiettivi trasversali (innovazione, ambiente e clima). Sulla base di tali priorità e nel rispetto dell'AdP e del SRU, la Regione ha predisposto il proprio Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020).

Per la sua realizzazione, al Veneto è stata assegnata una quota FEASR pari a euro 510.679.000, alla quale corrisponde una Spesa pubblica totale di 1.184.237.000 euro (tasso di partecipazione del FEASR pari al 43,12 per cento).

Il presente disegno di legge intende definire il quadro delle iniziative regionali a supporto dell'attuazione del citato Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020.

In particolare, la finalità del progetto di legge (articolo 1) è quella di assicurare una tempestiva ed ordinata attivazione del Programma di sviluppo rurale, ottimizzando l'uso delle risorse disponibili.

A tal fine, vengono definite (articolo 2) le modalità di utilizzazione delle risorse per il cofinanziamento regionale del Programma, ivi compresa la possibilità di avvalersi del Regolamento UE n. 1310/2013 a sostegno degli impegni assunti nel corso del 2014 prima dell'approvazione del Programma medesimo.

Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni di sviluppo rurale, viene prevista (articolo 3), coerentemente con la previsione del Programma, la possibilità di definire specifiche azioni supplementari di intervento, finanziate con risorse regionali, sentita la competente commissione consiliare permanente, per le iniziative previste dalle misure 4.1, 4.2, 6.1 e 6.4.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, da realizzare con le stesse modalità, procedure, condizioni e livelli di aiuto stabiliti nelle singole misure ed approvate dalla Commissione europea.

Per tenere conto di specifiche realtà territoriali, viene prevista (articolo 4) l'equiparazione delle Regole, di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26, agli imprenditori agricoli professionali.

Viene stabilito (articolo 5) che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, si faccia fronte con le risorse allocate nell'upb U0255 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente” e nell'upb U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016; mentre agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2016, si faccia fronte con le risorse allocate nell'upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività rurale” opportunamente incrementate mediante la riduzione, di pari importo, dell'upb

U0186 “Fondo speciale per le spese di investimento”partita n. 3 del bilancio pluriennale 2014-2016.
Infine, (articolo 6) viene disposta la clausola d’urgenza.”

3. Note agli articoli

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’art. 4 della legge regionale n. 11/2014 è il seguente:

“Art. 4 - Cofinanziamento regionale di programmi dell’Unione europea per la programmazione 2014-2020.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dai Programmi comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e uno di parte investimento, destinati al cofinanziamento delle attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con risorse dell’Unione europea e dello Stato.

2. L’utilizzo delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 22, comma 2, lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, avviene previa approvazione da parte della Commissione europea dei piani finanziari previsti nei documenti di programmazione comunitaria.

3. Agli oneri di natura corrente derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 10.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0255 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa corrente” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.

4. Agli oneri di investimento derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in euro 20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0256 “Programmazione comunitaria 2014-2020 spesa in conto capitale” del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016.”.

4. Struttura di riferimento

Sezione piani e programmi settore primario